



Prot. 137 /vf

Como, 1 aprile 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 08/2016

Abbandono rifiuti e terreni contaminati, a chi spetta bonificare?

Consiglio di Stato
25.02.2016, n. 765

Qualora un terreno venga contaminato da rifiuti pericolosi, l'obbligo di rimozione, bonifica e messa in sicurezza spetta sia ai proprietari (sebbene lo abbiano ereditato) sia agli affittuari che hanno l'obbligo di vigilare e salvaguardare l'area.

Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda la richiesta da parte del Comune nei confronti degli eredi di bonifica di un terreno su cui risultano depositati rifiuti, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale.

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso degli eredi, stabilendo che i fenomeni di inquinamento non possono essere loro imputabili, in quanto il sito risultava contaminato ancora prima che gli eredi ne diventassero proprietari. Pertanto, secondo i giudici di prime cure, l'obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. Il Comune ricorre al Consiglio di Stato.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il Consiglio di Stato, ritiene legittima l'ordinanza impugnata e, quindi, l'obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo al proprietario, anche se nel frattempo era intervenuto un contratto di locazione tra il padre defunto e un'altra società.

Quanto all'obbligo di bonifica, risulta erronea l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale l'obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. I giudizi di Palazzo Spada, in definitiva, riconoscono la responsabilità sia in capo al proprietario del terreno contaminato (e quindi agli eredi) che in capo all'affittuario.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QOTV4BWKEQS5ZRLOYTPCL5LNLM&q=>

Demolizione opere abusive, è possibile in caso di manufatto sottoposto a sequestro?

TAR Lazio
23.02.2016, n. 2510

Il Tar Lazio afferma che l'efficacia del provvedimento di demolizione di opere abusive non è subordinata all'esistenza di un sequestro preventivo.

Il caso in esame riguarda l'ordine di demolizione di un manufatto in pannelli coibentati rivestito con doghe di legno, poggiate su intelaiatura in ferro ancorata al suolo, realizzato in zona boschiva, gravata da vincolo paesaggistico e ambientale e da vincolo sismico e ricadente nell'ambito di un Parco regionale. Dopo aver accertato l'esecuzione di interventi abusivi, il Comune ingiunge al proprietario responsabile dell'abuso la sua rimozione.

Il proprietario presenta ricorso al Tar avverso il provvedimento del Comune, lamentando l'inefficacia dell'ordine di demolizione in

quanto l'immobile risultava già sottoposto a sequestro preventivo in sede penale e di conseguenza l'ingiunzione di demolizione risulterebbe inefficace. Inoltre, secondo la parte ricorrente, l'ingiunzione sarebbe illegittima anche perché risulta presentata da parte del proprietario un'istanza di accertamento di conformità (art. 36 dpr 380/2001).

I giudici amministrativi dichiarano inammissibile l'appello in quanto il sequestro preventivo penale non esclude l'efficacia dell'ordine di demolizione delle opere abusive. L'ordine di demolizione di opere abusive realizzate su un'area sottoposta a sequestro preventivo è legittimo in quanto l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità.

Inoltre, per effetto della sola presentazione della domanda di sanatoria (accertamento di conformità), il provvedimento sanzionatorio già adottato non perde di efficacia, ma determina soltanto la sua temporanea in eseguibilità fino all'esito del procedimento di sanatoria: se viene accertata la conformità dell'intervento, l'ordine di demolizione perde la sua efficacia, altrimenti la riacquista.

**D.Lgs 33/2016:
nuovo decreto
fibra ottica**

Il D.Lgs. 33/2016 che recepisce la direttiva europea 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, oltre che una serie di disposizioni volte all'accelerazione dei tempi di posa della fibra ottica ed all'utilizzo di tecnologie di scavo, meno invasive ed onerose.

Una novità importante viene stabilita dall'articolo 5, relativo al coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione. La disposizione prevede che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia "effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale".

Novità anche sull'accesso alle infrastrutture, l'articolo 3 contiene diverse previsioni di regolazione sull'accesso alle infrastrutture fisiche.

Ad ogni gestore ed operatore viene riconosciuto "il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

Fermi restando i principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza, il rifiuto alla richiesta di accesso può essere opposto solo in alcuni casi elencati dal decreto.

Novità anche per i condomini, come definito all'articolo 8, ai proprietari di unità immobiliari, o ai condomini ove costituiti in base alle leggi vigenti, viene riconosciuto "il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

L'articolo 10 stabilisce inoltre tutte le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche ed applicabili nei casi di violazione di uno dei commi presenti nel decreto fibra ottica.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/09/16G00041/sg>

**Nuovo dominio
del CEI:
www.ceinorme.it**

Dal 1° aprile 2016 il CEI cambia dominio internet: il nuovo indirizzo www.ceinorme.it andrà a sostituire il precedente dominio www.ceiweb.it, con una veste grafica completamente rinnovata. Il

cambiamento si inquadra nella strategia volta ad ampliare l'impiego delle norme tecniche da parte degli operatori del settore.

Nuove norme CEI

Sono state pubblicate, e disponibili sul CEI Webstore, le seguenti norme CEI:

- **CEI 23-133 "Interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per prese fisse per uso domestico e similare".**

La Norma si applica agli interruttori differenziali incorporati o specificatamente destinati ad essere utilizzati con le prese fisse a due poli, con o senza contatto di terra, per installazioni domestiche e similari (SRCD: interruttori differenziali per prese fisse)

Gli SRCD trattati hanno lo scopo di fornire una protezione supplementare a valle degli stessi e sono destinati ad essere utilizzati in sistemi monofase quali fase-neutro, fase-fase o fase-terra, nonché destinati ad essere utilizzati in circuiti nei quali la protezione contro i guasti (protezione da contatto indiretto) è già assicurata a monte degli stessi SRCD.

- **CEI 64-19;V1 "Guida agli impianti di illuminazione esterna".**

La Variante V1 ha lo scopo di definire una serie di indicazioni sull'utilizzo delle infrastrutture di illuminazione esterna (condotti e pozzetti) per l'installazione di cavi ottici dielettrici e relativi accessori di giunzione.

- **CEI EN 60079-28 (Class. CEI 31-75) "Atmosfere esplosive - Parte 28: Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione ottica".**

La Norma specifica le prescrizioni, le prove e i requisiti di marcatura per le apparecchiature che utilizzano radiazioni ottiche, previste per essere utilizzate in luoghi con atmosfere esplosive.

La Norma inoltre copre le apparecchiature che sono posizionate al di fuori dei luoghi con atmosfere esplosive, o che sono caratterizzate da un tipo di protezione previsto nella Norma CEI EN 60079-0, ma che generano radiazioni ottiche che entrano nei luoghi con atmosfera esplosiva.

Publicata la norma nazionale UNI 11630

La commissione tecnica Luce e illuminazione ha pubblicato la norma UNI 11630 in relazione ai criteri per la stesura del progetto illuminotecnico.

La norma definisce il processo di elaborazione del progetto illuminotecnico e la relativa documentazione.

La norma si applica alla progetto illuminotecnico degli impianti di illuminazione relativi ai seguenti ambiti:

- ambienti interni quali: ospedali, alberghi, uffici, commerciali, industriali, ecc.;
- ambienti esterni quali parchi, giardini, parcheggi, ecc.;
- impianti sportivi, in ambienti interni ed esterni;
- impianti stradale;
- impianti architettonica e monumentale, in ambienti interni ed esterni;
- gallerie e sottopassi;

Varianti in corso d'opera, come trasmettere i dati all'Anac

A seguito di sollecitazioni pervenute da operatori del settore dei contratti pubblici in merito all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle varianti in corso d'opera, l'Anac (Autorità anti-corruzione) ha fornito nuove indicazioni sulle modalità operative con il **comunicato del 17 febbraio 2016**.

Il Presidente Cantone conferma quanto già espresso nel comunicato del 17 marzo 2015, ossia che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettergli la documentazione prevista dall'*art. 37, comma 1, del dl 90/2014* qualora:

- l'importo dell'appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'*art. 28 del d.lgs. n.163/2006*
- la variante sia superiore al 10% dell'importo del contratto originario

Inoltre, con riferimento al settore delle infrastrutture strategiche e degli impianti produttivi, viene precisato che nelle sopravvenute prescrizioni di enti terzi devono ritenersi incluse anche le varianti determinate dalle prescrizioni del CIPE e approvate ai sensi dell'*art.169 del d.lgs. 163/2006* con conseguente obbligo di trasmissione all'Anac.

Il nuovo comunicato contiene anche indicazioni su:

- obbligo di trasmissione delle varianti rispetto ai contratti di concessione incluse le concessioni autostradali
- obbligo di trasmissione delle varianti nei contratti segreti
- criterio del cumulo con le varianti adottate prima dell'entrata in vigore del dl 90/2014
- criterio di valutazione delle varianti anche rispetto al valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/20160217/Comunicato%20varianti%20definitivo_3.3.2016.pdf

Efficientamento edifici scolastici, in Gazzetta il fondo Kyoto con 247 milioni di euro

Decreto 22.02.2016
G.U. 11.03.2016, n. 59

E' stato pubblicato il Decreto con il quale il Ministero dell'ambiente riprogramma le risorse residue del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Si riaprono dunque i termini per presentare le domande di accesso ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25%, come previsto dal decreto dello scorso aprile, per gli interventi che consentano un miglioramento di due classi del parametro di efficienza energetica dell'edificio scolastico in un arco temporale di massimo 3 anni.

Ricordiamo che il dm 66/2015 ha stanziato 350 milioni di euro, a valere sul Fondo Kyoto, per il finanziamento a tasso agevolato dello 0,25% di interventi che consentano un miglioramento di due classi del parametro di efficienza energetica dell'edificio scolastico in un arco temporale di massimo 3 anni.

Le domande non sono state molte e hanno assorbito solo 110 milioni. Pertanto, il Fondo Kyoto è stato riaperto per consentire la spesa delle risorse inutilizzate.

Saranno ammessi al finanziamento gli interventi i cui costi sono sostenuti dopo l'11 marzo 2016, data di entrata in vigore del DM 22.02.2016 che ha riprogrammato il Fondo Kyoto.

La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati può essere presentata dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 17,00 del 180° giorno successivo (6 mesi).

Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi i cui costi sono sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del decreto 22 febbraio 2016, cioè dopo l'11 marzo 2016.

I modelli per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati sono allegati al decreto.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/11/16A01978/sg>

Fornitura calcestruzzo in cantiere, quando è obbligatorio il POS?

Min. Lav.
nota 10.02.2016,
n. 2597

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la **nota** con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ossia i cantieri definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a), del *Testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008)*.

In base al dlgs 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle **imprese affidatarie** e delle **imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), hanno l'obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza).

Analizzando attentamente gli artt. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una "**mera fornitura di materiali e attrezzature**" sono esonerate dall'obbligo di redazione del POS e dall'obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l'obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l'azienda appaltatrice.

Pertanto, nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratta di:

1. **mera fornitura** (il fornitore non partecipa alle lavorazioni)
2. **fornitura e posa in opera** (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere)

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall'art. 26, comma 2, del dlgs 81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l'analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

Per capire se si tratta di **mera fornitura di materiali** basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (*circolare 10 febbraio 2011*) approvata dalla Commissione consultiva permanente.

In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che l'impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa.

<https://www.certifico.com/it/component/attachments/download/2732>

Comune di Como - Avviso di deposito della variante al Piano di Governo del Territorio

Il Comune di Como rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 26 del 03.03.2016, ha adottato la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole unitamente al Rapporto Ambientale e alla dichiarazione di Sintesi.

La citata Deliberazione è depositata, unitamente a tutti gli elaborati, per trenta giorni dal 23.03.2016 fino al 22.04.2016 in libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale del Comune di Como.

La documentazione sopra indicata è altresì pubblicata nel sito web del Comune al link <http://www.comune.como.it/comune/territorio/variante-pgt/>

Chiunque può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, in carta semplice e duplice copia dal 23.04.2016 al 23.05.2016 compresi, con le seguenti modalità:

1. consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune
2. tramite servizio postale con raccomandata A/R
3. via email all'indirizzo PEC comune.como@comune.pec.como.it

**Progettazione
antincendio,
pubblicata
la Linea guida
per gli edifici
sottoposti a tutela**

Con la Circolare prot. n. 3181 del 15 mar 2016, i Vigili del fuoco hanno emanato la *“Linea guida per la valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011”*.

Nella Linea guida sono stabiliti i criteri generali per procedere, negli edifici sottoposti a tutela, alla progettazione antincendio attraverso la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure compensative e delle soluzioni tecniche, in deroga a quelle previste nelle regole tecniche specifiche.

La guida, sebbene realizzata congiuntamente al Mibact e approvata dal CCTS, è da considerarsi un ausilio per il progettista, non obbligatorio, per l'individuazione delle misure tecniche che si intendono adottare in caso di ricorso all'istituto della deroga.

Il campo di applicazione è quello della progettazione, in deroga, degli edifici sottoposti a tutela, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011 aperte al pubblico quali ad esempio attività 41, 65, 66, 67, 71, 78 ecc..

<https://www.insic.it/Normativa/86625>

http://www.cni-online.it/Attach/DV11885_ALL2.pdf

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

